



giurisprudenza in breve

LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE

In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito di impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento di beni materiali strumentali, qualora non siano imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, ex articolo 102, comma 6, Tuir, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili e l'eventuale eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi a quello nel quale la spesa è stata sostenuta (cfr. sentenza n. 7885/2016).

Cassazione – ordinanza n. 9717 – 13 dicembre 2017 – 19 aprile 2018

APPALTI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CON IVA AL 10%

Le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono soggette ad aliquota Iva agevolata ai sensi dei numeri 127-*quinquies* e 127-*septies* della Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972.

Cassazione – ordinanza n. 9463 – 14 novembre 2017 – 18 aprile 2018

I REQUISITI PER L'ACCESSORIETÀ DELLA PRESTAZIONE

In tema di Iva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, D.P.R. 633/1972, una prestazione si configura come accessoria quando sia strumentale ad altra principale e cioè quando sia un mezzo per il completamento o la realizzazione dell'operazione principale (cfr. sentenza n. 20029/2011).

Cassazione – ordinanza n. 9463 – 14 novembre 2017 – 18 aprile 2018

L'INERENZA AI FINI IVA

In tema di Iva, la nozione di esercizio di impresa commerciale, non coincide con quella civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria e, in particolare, dalla VI Direttiva CEE, secondo cui si intende inerente l'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità (cfr. sentenze n. 25777/2014 e n. 7032/2014).

Cassazione – ordinanza n. 9461 – 14 novembre 2018 – 18 aprile 2018

UTILIZZO IRREGOLARE DEL PLAFOND E SOGGETTI RESPONSABILI DI IMPOSTA

Del pagamento dell'Iva all'importazione, derivante dall'indebita utilizzazione del *plafond*, risponde non soltanto l'importatore ma anche – e in via solidale – il suo rappresentante indiretto, che presenti la dichiarazione in dogana, ai sensi dell'articolo 56, D.P.R. 43/1973, assumendo questi la qualità di soggetto responsabile a norma dell'articolo 201, punto 3, Regolamento 2913/1992 (cfr. sentenze n. 19749/2014, n. 7720/2013, n. 1574/2012, n. 3285/2012 e n. 29585/2011).

Cassazione – ordinanza n. 9455 – 24 ottobre 2017 – 18 aprile 2018

INVIO TELEMATICO CON OBBLIGO DI CONFERIMENTO SPECIFICO

In tema di accertamento delle imposte, l'invio telematico della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 3, D.P.R. 322/1998, richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all'intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in caso di contestazione (cfr. sentenza n. 13138/2014).

Cassazione – ordinanza n. 10238 – 14 febbraio 2018 – 27 aprile 2018

Aderente a:



NON È UNA VIOLAZIONE FORMALE L'ERRATA COMPENSAZIONE PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI

In tema di Iva, l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito di imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente *deficit* di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 471/1997 (cfr. sentenza n. 4555/2017).

Cassazione – sentenza n. 10191 – 7 novembre 2017 – 27 aprile 2018

RELATIVA LA MANCATA ISCRIZIONE AL VIES

La mancata iscrizione al Vies non costituisce un ostacolo per l'applicazione del regime di non imponibilità Iva nell'ambito delle cessioni intracomunitarie, salvo che si tratti di casi di frode. Secondo l'orientamento della giurisprudenza comunitaria, in presenza dei requisiti sostanziali contemplati elencati, la detassazione di un'operazione intracomunitaria può essere messa in discussione nei solo casi previsti (se il cedente abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale, e nel caso in cui la violazione del requisito formale dell'iscrizione al Vies abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali).

Cassazione – ordinanza n. 10006 – 28 novembre 2017 – 24 aprile 2018

LA FATTURA IRREGOLARE COMPORTA L'INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI

In tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenza l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni a essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (cfr. sentenza n. 21446/2014).

Cassazione – sentenza n. 10211 – 23 gennaio 2018 – 27 aprile 2018

IL CORRETTO AMMORTAMENTO FISCALE

A far data dal 1° gennaio 2004, in virtù dell'articolo 102, Tuir, come modificato dal D.Lgs. 344/2003, la deducibilità fiscale delle quote d'ammortamento continua a essere consentita al massimo entro il limite stabilito per ciascuna categoria di beni dal D.M. 31 dicembre 1988, mentre non è più previsto alcun ammontare minimo di iscrizione delle quote medesime; sicché la durata minima del processo di ammortamento dovrà essere almeno pari a quella stabilita in via normativa, mentre quella massima resta affidata alla discrezionalità del contribuente (cfr. sentenza n. 13481/2015).

Cassazione – sentenza n. 10211 – 23 gennaio 2018 – 27 aprile 2018

DEDUCIBILITÀ DEI CREDITI ANCHE SENZA PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI INSOLVENZA

In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite sui crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, l'assoggettamento di costui a una procedura concorsuale, essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e



preciso, atteso che secondo il disposto del D.P.R. 917/1986, articolo 66, comma 3, le perdite sono deducibili, oltre che se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, quando, comunque, risultino da elementi certi e precisi (cfr. sentenza n. 23863/2007).

Cassazione – ordinanza n. 10643 – 29 novembre 2017 – 4 maggio 2018

SPESE DI RAPPRESENTANZA SENZA OBBLIGO DI RITORNO ECONOMICO

Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. In definitiva, si ritiene che debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi e in certi contesti, anche temporali. Il criterio discrezionale, dunque, individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d'immagine e il maggior prestigio nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società; laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale (cfr. sentenze n. 21977/2015, n. 3433/2012 e n. 7803/2000).

Cassazione – sentenza n. 10636 – 23 ottobre 2017 – 4 maggio 2018

LA DEDUCIBILITÀ DEI CREDITI

In tema di imposte sui redditi, l'articolo 66, Tuir, prevedendo che, al di fuori dell'ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l'onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita: pertanto, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia negato la deducibilità delle perdite su crediti acquistati a seguito di cessione, la mera allegazione che quest'ultima ha avuto luogo *pro soluto* anziché *pro solvendo*, secondo gli schemi predisposti dalla normativa civilistica, non esonera il contribuente dal documentare, mediante elementi certi e precisi che la perdita risultante dalla cessione era da intendersi come oggettivamente definita, né precludere al giudice di merito l'esercizio del suo potere di apprezzare liberamente la sufficienza di quelle risultanze probatorie (cfr. sentenze n. 16823/2014, n. 20450/2011 e n. 5357/2006).

Cassazione – sentenza n. 11436 – 6 dicembre 2017 – 11 maggio 2018

ALTRI CHIARIMENTI DEL MISE SULL'IPER AMMORTAMENTO

Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare del 23 maggio 2018, protocollo n. 177355 ha offerto ulteriori chiarimenti in materia di iper ammortamento. In particolare, sono stati offerti chiarimenti in merito alla guida automatica e semiautomatica richiesta per taluni beni ricompresi nella voce *“macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione...”*, all'applicabilità dell'iper ammortamento per i *“Distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande”*, all'esclusione dall'ambito oggettivo dei fabbricati e delle costruzioni in materia ai *“silos dotati di attrezzatura sensoristica”*, alle macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici impiegate nel settore sanitario, ai *“sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità”*, al trattamento degli impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi, alle attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile, alla classificazione degli impianti di trattamento per la depurazione

Aderente a:



preliminare allo scarico delle acque reflue, alla corretta classificazione nell'ambito dell'allegato A dei "sistemi di additivazione di sostanze pericolose" impiegati al fine di evitare il contatto diretto del lavoratore con dette sostanze e ai concetti di "interconnessione" e "integrazione automatizzata".

Mise, circolare, 23/5/2018, prot. n. 177355

DEDUCIBILE IL COSTO DEL TERRENO ACQUISTATO PER GIRARLO IN CONTO ONERI DI URBANIZZAZIONE AL COMUNE

In tema di determinazione del reddito di impresa, il terreno acquistato da un'impresa costruttrice per essere ceduto al Comune in conto onere di urbanizzazione per costruzioni realizzate, non può essere considerato un bene merce, essendo funzionale all'attività di impresa svolta, la quale non si esaurisce nelle operazioni materiali di edificazione, ma comporta una serie di operazioni accessorie, preparatorie e complementari, finanziarie, tecniche, amministrative, etc., nel cui ambito rientrano quelle dirette ad adempiere agli oneri di urbanizzazione, che sono obbligatorie per legge. Ne consegue la deducibilità del costo (cfr. sentenza n. 3963/2002).

Cassazione – ordinanza n. 13633 – 20 marzo 2018 – 30 maggio 2018

DEDUCIBILITÀ CON OBBLIGO DI FUNZIONALITÀ ALL'IMPRESA

In tema di imposte sui redditi delle società, la nozione di inerenza che connota i costi deducibili, fondata sul richiamo all'articolo 75, comma 5, Tuir, esprime la riferibilità dei costi sostenuti, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, all'attività di impresa propriamente detta, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea a tale attività, e la nozione di inerenza implica quella di congruità, sicché deve escludersi la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti; un costo, pertanto, non è deducibile se non è funzionale all'attività di impresa, ed è inerente nella misura in cui può dirsi congruo. Spetta, dunque, al contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, la coerenza economica dei costi deducibili, e a tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (cfr. sentenze n. 133200/2017, n. 10269/2017, n. 10914/2015, n. 21184/2014 e n. 4558/2010).

Cassazione – sentenza n. 13601 – 6 aprile 2018 – 30 maggio 2018

Cassazione – sentenza n. 13600 – 6 aprile 2018 – 30 maggio 2018

Cassazione – sentenza n. 13599 – 6 aprile 2018 – 30 maggio 2018

Cassazione – sentenza n. 13598 – 6 aprile 2018 – 30 maggio 2018

Cassazione – sentenza n. 13597 – 6 aprile 2018 – 30 maggio 2018

Cassazione – sentenza n. 13596 – 6 aprile 2018 – 30 maggio 2018

ONERE DELLA PROVA DELL'INERENZA A CARICO DEL CONTRIBUENTE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi l'onere della prova dei presupposti dei costi e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina di cui al D.P.R. 597/1973 che nel D.P.R. 917/1986, incombe la contribuente. Quest'ultimo è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività di impresa, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi esposti, in difetto di tale prova essendo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (cfr. sentenze n. 11235/2015, n. 6972/215, n. 7701/2013, n. 23626/2011, n. 26480/2010 e n. 4454/2010).

Aderente a:



Cassazione – ordinanza n. 14858 – 19 aprile 2018 – 7 giugno 2018

LA SPONSORIZZAZIONE È UNA SPESA DI RAPPRESENTANZA

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Tuir, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di un ritorno commerciale (cfr. sentenza n. 27482/2014).

Cassazione – ordinanza n. 14586 – 11 aprile 2018 – 6 giugno 2018

Cassazione- ordinanza n. 14473 – 9 maggio 2018 – 6 giugno 2018

LE SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEROGANO AL CRITERIO DI IMPUTAZIONE

In tema di imposte sui redditi di impresa, le sopravvenienze passive, di cui all'articolo 101, comma 4, Tuir, sono quelle componenti negative del reddito - in termini di mancato conseguimento di proventi o sostenimento di spese, perdite od oneri - che trovano una corrispondenza attiva in un precedente esercizio e conseguono al mutamento ontologico di una voce contabile che, in esercizi diversi, da attiva si trasforma in passiva. In presenza di componenti negative del reddito aventi tali caratteristiche trova una deroga il criterio generale di imputazione dei componenti di reddito (positivi o negativi) (cfr. sentenza n. 27482/2014).

Cassazione – sentenza n. 14562 – 19 febbraio 2018 – 6 giugno 2018

Cassazione – sentenza n. 14561 – 19 febbraio 2018 – 6 giugno 2018

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI CON PROVA DI INERENZA

In tema di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, la semplice produzione di documenti di spesa non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza all'attività di impresa. A tal riguardo, infatti, perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarci, oltre che l'importo, la ragione della stessa (cfr. ordinanza n. 11241/2017).

Cassazione – ordinanza n. 14174 – 9 maggio 2018 – 4 giugno 2018

INERENTI LE SPESE PROGRAMMATICHE

Il principio di inerenza traduce la diversa necessità (sul piano logico-giuridico, e quindi in via derivata sul piano probatorio) di un nesso di riferibilità delle operazioni comportanti costi – che si assumono sostenuti nell'attività di impresa – all'esercizio dell'attività stessa. In tal senso, la possibilità di deduzione dei soli costi inerenti si ricava dalla nozione di reddito di impresa. In quanto funzionalmente riferibili all'attività imprenditoriale, sono in tal senso inerenti, secondo un giudizio che deve essere di natura qualitativa e oggettiva parametrato alle regole di mercato, anche costi attinenti ad atti di impresa che si collocano in un nesso di programmatica, futura e potenziale proiezione normale dell'attività stessa, senza correlazione necessaria con ricavi o redditi immediati, mentre non sono inerenti – secondo il medesimo giudizio qualitativo e oggettivo di pertinenza del giudicato del merito – le operazioni comportanti costi che, siano o

Aderente a:



meno idonee a recare vantaggio all'attività imprenditoriale, incrementandone ricavi o redditi, si riferiscano a una sfera non coerente o addirittura estranea all'esercizio di impresa.

Brescia, 28 giugno 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a: